COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

CETRULLO; DOSI e BIAGGI NULLO; DURAND DE LA PENNE; STORTI ed altri; CERVONE ed altri; BOTTA e DEMARCHI: Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (*Approvate, in un testo unificato, dalla XII Commissione della Camera e successivamente modificate dalle Commissioni riunite I e IX del Senato*) (274-1003-1315-1343-1399-1797-*B*) 944

PRESIDENTE 944, 946, 947

ALESI 945

MALFATTI FRANCESCO 944, 945, 946

MERENDA, *Relatore* 944, 945, 946

MUSSA IVALDI VERCELLI 945

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 946, 947

ROMUALDI 945

Disegno e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (4737);

ORIGLIA ed altri: Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese esercenti il commercio (332);

PAG.

MAZZONI ed altri: Modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni, sul finanziamento a medio termine al commercio (515);

DEMARCHI: Credito agevolato di esercizio per i gruppi di acquisto collettivi (897) 948

PRESIDENTE 948, 951

MERENDA, *Relatore* 948

OLMINI 948

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

SERVELLO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (109);

CURTI AURELIO e AGOSTA: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (328);

ARMATO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (539);

SANTI: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (788) 951

PRESIDENTE 951, 952

ALESI 952, 953

BALDANI GUERRA, *Relatore* 951

BONTADE MARGHERITA 952

CURTI AURELIO 952

MERENDA 953

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 952

OLMINI 952, 953

PAG.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 953
PICCINELLI 952
ROMUALDI 953

Votazione segreta:

PRESIDENTE 953

La seduta comincia alle 10,10.

CATALDO, *Segretario*, dà lettura del verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cetrullo; Dosi e Biaggi Nullo; Durand de la Penne; Storti ed altri; Cervone ed altri; Botta e Demarchi: Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura *(Approvate, in un testo unificato, dalla XII Commissione della Camera e successivamente modificate dalle Commissioni riunite I e IX del Senato)* (274-1003-1315-1343-1399-1797-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cetrullo; Dosi e Biaggi Nullo; Durand de la Penne; Storti, Borra, Sabatini, Borghi, Gitti, Colleoni, Zanibelli, Canestrari, Cengarle, Girardin, Cavallari, Gagliardi, Toros, Buzzi, Carra, Ceruti, Amadei Giuseppe, Cappugi, Bianchi Gerardo, La Penna, Armato, Colasanto, Marotta Vincenzo, Scalia, Sinesio, Rampa, Caiazza, Colombo Vittorino; Cervone, Barba, Buffone; Botta e Demarchi: « Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura », approvate nella seduta del 19 luglio 1967, da questa Commissione in un testo unificato predisposto dal relatore Merenda modificato dalle Commissioni riunite I e IX del Senato nella seduta del 24 gennaio 1968.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Merenda.

MERENDA, *Relatore*. Credo che non vi sia bisogno di spendere molte parole per questo provvedimento, anche perché l'esame e la discussione approfondita di esso sono stati da noi già effettuati nell'estate scorsa. Ci troviamo stamani di fronte al testo che il Senato ci ha restituito emendato, con la soppressione dei due articoli relativi al monte pensioni.

Certo, si potrebbero fare molte osservazioni a proposito di questa soppressione nel senso che il testo da noi approvato risolveva globalmente tutti i problemi connessi alle riserve espresse nel decreto legislativo del 1944, allorquando fu rinviata ad altra norma di legge la soluzione dei problemi relativi al personale degli enti camerali. Ritengo comunque, giunti a questo punto, che non possiamo non prendere atto delle decisioni del Senato. L'essenziale è questo: anche se resta ancora da risolvere il problema del trattamento di quiescenza, tutti gli altri aspetti della questione sono stati risolti e vengono a sodisfare una attesa ormai ultraventennale della categoria.

Gli onorevoli colleghi sanno che il presente provvedimento trae origine da un decreto legislativo del 1944, col quale si rinviava a un successivo provvedimento la emanazione di norme sul personale degli enti camerali. Lo stesso *iter* del provvedimento al nostro esame pone ormai le premesse per la riforma del trattamento di quiescenza ed io ritengo che, proprio per non trovarci nella stessa condizione di chi, volendo ottenere l'*optimum* non riesce ad ottenere neanche quel tanto di *bonum*, vale la pena di approvare il provvedimento nel testo che ci è stato restituito dal Senato, con l'impegno comune di rinviare alla prossima legislatura la soluzione dei grossi problemi rimasti insoluti, che riguardano non soltanto il Monte pensioni, ma anche la possibilità di rivalutare le liquidazioni concesse a coloro i quali sono andati fuori servizio per anzianità negli anni scorsi, problema che, anche se non di facile soluzione sotto il profilo sistematico, ritengo tuttavia meriti ogni nostra attenzione.

Rivolgo perciò una calda preghiera alla Commissione affinché voglia concludere in questa sede l'*iter* del provvedimento, approvandolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato al provvedimento.

MALFATTI FRANCESCO. I colleghi ricorderanno che noi approvammo il testo unificato, nell'estate scorsa, cioè il testo che è stato trasmesso al Senato e che ci torna ora modificato, per il motivo fondamentale che conteneva le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13. Gli onorevoli colleghi ben sanno che il personale dipendente dalle Camere di commercio non gode allo stato attuale del trattamento di quiescenza sotto forma pensionistica, ma come liquidazione *una tantum*. Ora, avendo il Senato soppresso gli articoli 12 e 13,

il provvedimento in effetti si riduce veramente a ben poca cosa, anche se non del tutto negativa.

Per questi motivi, la mia parte voterà contro la soppressione degli articoli 12 e 13, ma ugualmente in favore del progetto di legge nel suo complesso.

ALESI. Il monte pensioni fu « inventato » per venire incontro alle necessità di coloro che fossero andati in quiescenza prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento. La I e la IX Commissione del Senato hanno respinto tale « invenzione » ma nel contempo hanno auspicato, nella seduta del 24 gennaio, un'altra idonea soluzione. Questo è quanto risulta dal verbale di quella riunione.

Pertanto siamo convinti che sia necessario approvare subito il testo del provvedimento e ciò per tante implicazioni, come ha ben detto il Relatore; però ci sembrerebbe anche opportuno riprendere subito in esame, senza attendere la nuova legislatura, la proposta di legge n. 1797, presentata dal collega liberale Botta, e che potrebbe essere modificata attraverso la istituzione di un vitalizio integrativo o qualcosa del genere.

Il nostro gruppo, pertanto, darà voto favorevole al testo unificato già da noi approvato; però lo farebbe con tanta maggiore serenità se fosse subito messa in discussione la proposta di legge n. 1797 con le modifiche necessarie. Ciò ai fini anche di quanto auspicato dalla I e dalla IX Commissione del Senato nella seduta del 24 gennaio scorso.

ROMUALDI. Anch'io sono favorevole all'approvazione della legge nel testo trasmesso dal Senato per le semplici ragioni esposte dal relatore Merenda, che cioè non è ormai praticamente possibile approvare questa legge se la restituiamo modificata all'altro ramo del Parlamento.

La Commissione potrebbe, a mio avviso, per rassicurare quanti sono interessati al monte pensioni, presentare un opportuno ordine del giorno.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Raccomando che in qualche modo, magari appunto con un ordine del giorno, venga tenuta presente la raccomandazione della I Commissione circa la salvaguardia dei diritti acquisiti.

MERENDA, *Relatore*. Un chiarimento agli intervenuti, soprattutto al collega Malfatti Francesco, al quale desidero dire che non è vero che, tolta la pensione, non resta nulla di questo provvedimento.

MALFATTI FRANCESCO. Nulla no: poco.

MERENDA, *Relatore*. Non è affatto vero, infatti, che solo una parte del personale usufruisce dei benefici del provvedimento. Basti pensare all'abolizione della classifica delle Camere di commercio, alla soppressione del ruolo transitorio, alla sistemazione degli avventizi; e basti pensare alla norma che consente una limitazione alla metà del periodo di tempo necessario per le promozioni, per rendersi conto che il presente provvedimento arreca a tutti i dipendenti delle Camere di commercio notevolissimi benefici.

Certo, mi rendo conto dell'insoddisfazione di alcuni dipendenti degli UPICA, i quali, essendo oggi al grado settimo, ex coefficiente 402, e avendo l'incarico di segretario generale, evidentemente avrebbero gradito che fosse stato loro mantenuto tale incarico. Noi però abbiamo trasformato con il presente progetto di legge in qualifica quella che prima era una funzione che poteva essere attribuita a chiunque, purché avesse un minimo grado nella carriera direttiva, e abbiamo previsto lo sviluppo di carriera, il cui vertice è ora il coefficiente 470. È evidente pertanto che coloro i quali oggi si trovano al coefficiente 402 non possono più mantenere tale funzione, che ora è qualifica e per la quale è necessario il coefficiente 470. Per il resto, penso che tutti gli altri dipendenti delle Camere di commercio possano ritenersi soddisfatti.

Sono inoltre d'accordo che non è stato risolto integralmente tutto il problema, perché resta insoluta la questione relativa al trattamento pensionistico, in quanto effettivamente non è pensabile che l'unica categoria che debba andare in quiescenza solamente con la liquidazione *una tantum* sia quella dei dipendenti delle Camere di commercio. Però lo stesso *iter* del provvedimento e le dichiarazioni del Ministro Bertinelli e del Sottosegretario Picardi – al quale dobbiamo dare atto della tenace volontà che ha permesso di portare avanti il provvedimento assicurandoci che il problema verrà in seguito risolto in tutta la sua latitudine – mi pare garantiscano che le premesse per una equa soluzione sono state poste.

Per quanto raccomandato dal collega Alesi, è vero che la proposta di legge n. 1797 potrebbe rivivere sotto forma di riproduzione dell'articolo 13, ma dovremmo farne una nuova proposta e questo comporterà notevoli difficoltà. Sarei invece d'accordo nel presentare un ordine del giorno, con il quale si impegna il Governo a tenere presente l'esigenza prospettata nel soppresso articolo e a provvedere nel minor tempo possibile alla soluzione delle legittime aspettative dei dipendenti delle Camere di commercio.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non devo aggiungere molto a quanto già è stato detto. Devo però fare rilevare che la soppressione degli articoli 12 e 13 non crea un danno così grave come è stato profilato nell'intervento di alcuni onorevoli deputati. La verità è che in proposito sono state fatte considerazioni di fondo da parte dei dicasteri interessati, sostenendo che gli articoli 12 e 13 prevedevano un onere non previsto per le Camere di commercio né prevedibile allo stato, perché tutto era rinviato alla formulazione del regolamento; e allora – si è detto – non è possibile addossare questo onere senza conoscerne l'entità e senza che la legge si pronunci su questo punto.

Vi è stata poi un'altra obiezione ancora più interessante. La istituzione del Monte pensioni era determinata dalla necessità di ottenere una perequazione nel campo pensionistico, perequazione che non si poteva ottenere con la formulazione che era stata, per le ragioni già dette, considerata inaccettabile; si è obiettato ancora che si era istituito un Monte pensione anche per gli appartenenti alle tabelle *A* e *C*, di ruolo statale, riferentisi quindi a persone che già godono del trattamento pensionistico degli statali.

Ci si è trovati perciò dinanzi a ragioni fondate e anche dinanzi alla considerazione che, allo stato attuale, il personale camerale ha la possibilità di avere il trattamento di liquidazione *una tantum* e, in base alla legge n. 315 del 3 maggio 1967, può pure iscriversi alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali presso il Ministero del tesoro.

Esiste quindi questa possibilità, che è una facoltà: dodici Camere di commercio in Italia vi hanno aderito. Il Ministero del tesoro voleva che venisse fatto obbligo alle Camere di commercio di seguire questa strada, ma il Ministero dell'industria si è opposto, in modo da lasciar libera e impregiudicata la questione, così da poterla risolvere in un secondo momento, secondo le indicazioni raccolte nel corso delle discussioni nei due rami del Parlamento. Si capisce che nella prossima legislatura andrà riesaminato il problema del trattamento di quiescenza.

Io accettai come raccomandazione al Senato un ordine del giorno che mi venne presentato, in base al quale si chiedeva una certa ristrutturazione della carriera di quei funzionari degli UPICA e dei dipendenti stessi i quali si erano venuti a trovare in condizioni particolari di favore, avendo ottenuto l'incarico di segretario generale. Viceversa il punto *c*) dell'ordine del giorno presentato dal Senato lo accettai non soltanto come raccomandazione, perché mi sembrò giusto che in via interpretativa si potessero concedere anche ai funzionari degli UPICA quelle abbreviazioni di termini previste dall'articolo 6. Mi pare quindi che la questione sia stata già esaminata a fondo. Se volete presentare un ordine del giorno, lo accetterò, nei limiti e nelle condizioni testé riferiti, ma mi sembra comunque superfluo.

Ringrazio ancora una volta l'onorevole Merenda per la sua relazione e per l'impegno profuso in tutta questa vicenda cui mi permetto di raccomandare di porre la parola fine, potendosi oggi concludere con soddisfazione di tutti: anche perché le categorie interessate hanno finito per accettare la soppressione degli articoli 12 e 13.

MALFATTI FRANCESCO. Chiedo la parola per una questione puramente formale, essendo la discussione già chiusa e non intendendo io riaprirla. Al secondo comma dell'articolo 3 si fa riferimento al « trattamento assistenziale e previdenziale », che il Senato ha invece abolito. Il riferimento è quindi perfettamente inutile e non capisco perché in sede di coordinamento non sia stato soppresso. Cerchiamo di farle bene, queste leggi !

MERENDA, *Relatore*. È probabile che lei abbia ragione. Lo vedremo comunque col Presidente in sede di coordinamento finale.

PRESIDENTE. In effetti, è un vero e proprio caso di coordinamento: si tratta di coordinare l'avvenuta soppressione dell'articolo 12 con l'espressione dell'articolo 3. Non sono tuttavia sicurissimo che non ci possano essere altre ragioni di prevedere la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale per riferimenti ad altre disposizioni legislative. Lo vedremo col Relatore in sede di coordinamento finale.

Sono stati presentati due ordini del giorno, entrambi diretti a promuovere il reinserimento delle norme di cui ai soppressi articoli 12 e 13, cioè il trattamento di quiescenza per i dipendenti delle Camere di commercio. Gli ordini del giorno sono uno dei colleghi Malfatti Francesco, Amasio ed altri, il secondo dei colleghi Alesi e Biaggi Francantonio.

Poiché anche il relatore Merenda ed i colleghi Baldani Guerra e Romualdi, a nome dei rispettivi gruppi, mi preannunciano analoghi ordini del giorno, do incarico al Relatore di unificarne i testi per arrivare ad un

documento unico che possa essere sottoscritto dai rappresentanti di tutti i gruppi.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato, a nome di tutta la Commissione, dai colleghi Merenda, Alesi, Malfatti Francesco, Romualdi e Baldani Guerra:

« La XII Commissione Industria della Camera, nell'approvare il testo unificato concernente le nuove norme sul personale delle Camere di commercio,

invita il Governo

a porre allo studio un nuovo provvedimento diretto a istituire il trattamento pensionistico per il personale stesso, nello spirito dei soppressi articoli 12 e 13 del testo unificato ».

Quest'ultimo ordine del giorno assorbe i due precedenti, ed evidentemente, essendo sottoscritto da tutta la Commissione, non vi è bisogno di porlo in votazione.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione per un attento e sollecito studio del problema.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

CAPO III.

MONTE PENSIONI

ART. 12.

« Ai fini del trattamento di quiescenza del personale è istituita, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, un'azienda speciale denominata " Monte pensioni ", sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che sarà amministrata secondo le norme del Regolamento di cui al precedente articolo 3, il quale stabilisce anche la misura dei contributi a carico degli Enti e del personale, le modalità e l'entità del trattamento medesimo e l'indennità di buonuscita, nonché le procedure per il passaggio al monte pensioni dei fondi di quiescenza amministrati dalle Camere di commercio e dallo Stato. È iscritto al monte pensioni il personale di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, ed entro due anni da tale data, ha facoltà di optare per il nuovo trattamento di quiescenza nella forma pensionistica, per tutto il periodo di servizio prestato o per parte di esso ».

La I e la IX Commissione del Senato ne hanno deciso la soppressione.

Il collega Francesco Malfatti ha presentato un emendamento con il quale si propone di ripristinare il testo già approvato dalla nostra Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal collega Malfatti Francesco e che implica, se approvato, il ripristino del testo dell'articolo 12; resta inteso, per altro, che ove la proposta Malfatti Francesco non fosse accolta, si intende approvata la soppressione operata dall'altro ramo del Parlamento.

(*Non è approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 del seguente testo:

ART. 13.

« Il personale che abbia fruito del trattamento di quiescenza a carico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al « Monte Pensione » di cui al precedente articolo 12.

Il personale di cui al precedente comma otterrà, come pensione annua, una somma pari alla differenza fra la pensione annua spettante in base agli anni di servizio utili a quiescenza e in conformità delle norme di cui al precedente articolo 12, determinata secondo il regolamento tipo ivi previsto, e la rendita annua calcolata al 5 per cento del fondo liquidato all'atto del collocamento a riposo.

Le pensioni dirette e di riversibilità avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I contributi per la valutazione del servizio saranno determinati in base al 6 per cento dello stipendio annuo in vigore all'atto della presentazione della domanda, riferito alla posizione giuridica ricoperta alla data di cessazione dal servizio del personale e faranno carico ai bilanci delle Camere di commercio interessate ».

La I e la IX Commissione del Senato ne hanno deliberato la soppressione.

Il collega Malfatti Francesco ha presentato un emendamento con il quale si propone di ripristinare il testo già approvato dalla nostra Commissione. Tuttavia non lo porrò in votazione, essendo esso precluso dal fatto che la Commissione ha già deliberato di far propria la soppressione dell'articolo 12 operata dal Senato.

Metto in votazione la soppressione dell'articolo 13 approvata dalla I e dalla IX Commissione del Senato.

(*È approvata*).

La nostra Commissione aveva approvato il titolo nel seguente testo:

« Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il relativo trattamento di quiescenza ».

La I e la IX Commissione del Senato, in conseguenza delle modifiche apportate al testo, lo hanno così modificato:

« Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

Poiché quelle modifiche sono state fatte nostre dalla Commissione, il nuovo titolo della legge dovrebbe di conseguenza essere anch'esso adottato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il testo unificato sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione congiunta del disegno di legge: Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (4737); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Origlia ed altri: Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese esercenti il commercio (332); Mazzoni ed altri: Modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 16, e successive modificazioni, sul finanziamento a medio termine al commercio (515); Demarchi: Credito agevolato di esercizio per i gruppi di acquisto collettivo (897).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione abbinata del disegno di legge: « Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (4737); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Origlia, Belotti, De' Cocci, Riccio, Bianchi Gerardo: « Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese esercenti il commercio » (332); Mazzoni, Armaroli, Granati, Pigni, Spallone, Angelino, Raffaelli, Amasio, Cacciatore: « Modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni, sul finanziamento a medio termine al commercio » (515); Demarchi: « Credito agevolato di esercizio per i gruppi di acquisto collettivo » (897).

OLMINI. Chiedo la parola per una questione pregiudiziale. Chiedo che sia abbinata al disegno e alle proposte di legge oggi in discussione anche la proposta di legge n. 4436 da me presentata con altri colleghi e per cui la Commissione ha già chiesto ed ottenuta la sede legislativa.

PRESIDENTE. La sua proposta non è stata abbinata d'ufficio, perché non faceva specifico riferimento alla legge n. 1016. Comunque, poiché tratta materia del tutto analoga, la sua richiesta è pienamente giustificata. Potremmo pertanto oggi ascoltare la relazione del collega Merenda, rinviando poi il seguito della discussione alla prossima seduta e in quell'occasione sarà abbinata anche la sua proposta di legge, se la Commissione è d'accordo.

Il relatore, onorevole Merenda, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MERENDA, *Relatore*. Alcune di queste proposte, le nn. 332, 515 e 897, giacevano inesaminate dal 1963 e, proprio perché ponevano problemi di finanziamento, sono state richiamate alla luce con la presentazione del disegno di legge, che prevede la proroga della legge n. 1016, in relazione al termine previsto dall'articolo 5 e scaduto il 31 dicembre 1967. Esprimo anche parere favorevole all'abbinamento della proposta n. 4436 d'iniziativa del collega Olmini.

Ritengo di potere affermare subito che prenderò come testo base il disegno di legge, pur senza ignorare i problemi sollevati dal complesso dele proposte di legge che sono state ad esso abbinate.

Come è noto, il credito agevolato a medio termine fu esteso al commercio con legge 16 settembre 1960, n. 1016, che autorizza gli istituti già operanti a favore delle piccole e medie industrie a concedere finanziamenti anche alle medie e piccole aziende commerciali!

Durante la sua applicazione, questa legge ha recato sensibili vantaggi ad oltre 6 mila aziende, i cui titolari avevano programmi di ammodernamento, ma dovevano risolvere il problema dei fondi necessari. In questi casi il credito a medio termine è venuto incontro al commercio, ponendo in grado i piccoli e medi esercenti di affrontare certe spese: ampliamento dei locali, rinnovo delle attrezzature, rifinitura delle stigliature. Spesso, tuttavia, nel corso dell'applicazione della legge n. 1016, in questi sette anni, è stato rilevato che i programmi di ampliamento dei locali e di rinnovamento delle attrezzature non bastavano a soddisfare le necessità delle ditte esercenti. Si è notato infatti che occorre fare in modo che i commercianti dispongano di mezzi adeguati per la costituzione delle scorte di merci, sì da ampliare il *confort* offerto ai consumatori e, conseguentemente, ridurre i costi di esercizio; è pure noto che il rinnovo dell'apparato commerciale richiede l'istituzione di enti economici collettivi, costituiti da piccole e medie imprese, i quali devono essere facilitati nell'acquisto di merci in comune e nel consolidamento delle strutture commerciali e professionali della loro attività.

In più è noto a tutti l'interesse talvolta emergente degli esercizi che vogliono attuare programmi di rinnovamento, di acquistare il locale dove esercitare la loro attività: infatti molto spesso si verifica che gli esercenti non possono predisporre programmi seri di rinnovamento, perché legati a contratti di affitto e anche perché gli istituti di credito chiedono che il contratto di affitto abbia durata almeno pari a quella del mutuo da concedere, cosicché gli esercenti non sono in grado, proprio perché non proprietari di immobili, di provvedere ad un piano organico di ammodernamento.

Con il nuovo provvedimento di legge si fornisce dunque alle piccole e medie imprese commerciali il finanziamento a medio termine nelle forme più idonee e favorevoli, sia per il singolo esercizio aziendale che in vista della evoluzione dell'intera rete distributiva del nostro Paese, secondo le linee e le finalità del Piano quinquennale.

In particolare questa legge, mentre consolida e allarga il credito negli utilizzi delle forme già previste dalla legge n. 1016, istituisce anche, e in modo permanente, un credito a medio termine senza il contributo statale, quando si tratta dell'acquisto delle scorte e dei locali adibiti all'esercizio di vendita.

In sintesi, pertanto, il provvedimento si basa sui seguenti punti:

1) proroga al 31 dicembre 1968 dei termini previsti dall'articolo 5 della legge n. 1016 per il tasso agevolato;

2) estensione dei finanziamenti agevolati ai raggruppamenti tra imprese commerciali, con l'aumento da 50 a 200 milioni dell'importo delle singole operazioni di credito;

3) istituzione di un sistema permanente di credito a medio termine in via autonoma senza contributo da parte dello Stato;

4) estensione del credito a medio termine senza contributo all'acquisto dell'immobile sede dell'esercizio commerciale, nonché alla formazione di scorte, entro il limite del 30 per cento delle spese ammesse al finanziamento.

Ho accennato prima al fatto che il provvedimento rientra nel quadro della programmazione economica. Infatti al capitolo ventesimo il Piano pone in prima linea, quale base di azione da svolgere, la riforma dell'attuale sistema di concessione delle licenze commerciali di vendita, che dovrà essere sostituito con una semplice procedura di registrazione dell'aspirante commerciante. Comunque, data la molteplicità dei problemi che una siffatta riforma solleva, è evidente che essa deve essere attuata con gradualità, mediante un regime di norme transitorie, dirette a sostenere lo sforzo di riorganizzazione e di ammodernamento delle aziende commerciali.

In questa stessa sede in altra occasione ebbi modo di dire, e lo confermo, che per l'attuazione di quanto previsto dal Piano quinquennale per l'ammodernamento della rete distributiva e per gli inevitabili processi di concentrazione che esso postula, gli operatori commerciali, desiderosi di contribuire al processo di sviluppo del paese, devono tuttavia essere considerati e trattati come artefici, e non da vittime, di questa trasformazione.

Onorevoli colleghi, vi domanderete: perché la proroga è limitata al dicembre 1968? La risposta è semplice e va ricercata nel fatto che in questa legge non vi sono indicazioni di copertura. Ciò perché, non essendo stato possibile ottenere ulteriori stanziamenti, si è ritenuto di poter far fronte agli impegni derivanti dalla proroga con le disponibilità attualmente esistenti, e che ammontano a circa tre miliardi e 500 milioni. Occorre però che il Governo dia sin d'ora assicurazione che la legge sarà ulteriormente prorogata per gli

anni 1969 e 1970, reperendo i fondi indispensabili, che si ritiene di poter indicare nella misura di 7 miliardi, in ragione di 700 milioni annui nel periodo dal 1969 al 1978, per i dieci anni di ammortamento del mutuo. Sarà in tal modo estesa a piccole aziende la possibilità di attingere ai finanziamenti agevolati, con i benefici che è facile intuire.

È da ritenersi inoltre che gli stimoli al rinnovo e all'ammodernamento delle strutture commerciali, cui tende la legge in discussione, si rifletteranno positivamente e in misura considerevole sull'apparato distributivo, specie dei principali centri di consumo.

Certo, con questa legge non tutte le aspettative vengono appagate, ma l'essenziale è che il flusso degli incentivi non si fermi, e anzi migliori, come assicura per ora questo provvedimento di proroga che a nostro modesto avviso pone le sicure premesse per il conseguimento di ulteriori obiettivi, nell'interesse non solo del settore ma della economia del Paese.

Ecco ora alcuni dati sull'applicazione della legge n. 1016:

Finanziamenti a medio termine al commercio concessi in base alla legge 16 settembre 1960, n. 1016 e successive proroghe e modifiche.

Situazione al 20 gennaio 1967.

Pervenute	domande n. 6392	per	L. 51.970.321.179
Approvate a tutto il 20 dicembre 1967	domande n. 6347	per	L. 51.037.301.179
Respinte a tutto il 20 dicembre 1967	domande n. 45	per	L. 933.020.000
Totali	domande n. 6392	per	L. 51.970.321.179

Elenco dei finanziamenti concessi in base degli istituti di credito intervenuti nella operazione.

ISVEIMER	domande n. 2010	per	L. 11.377.000.000
CIS	» » 997	»	» 3.368.900.000
IRFIS	» » 125	»	» 1.589.790.000
IMI	» » 47	»	» 1.050.200.000
MEDIOBANCA	» » 36	»	» 674.870.000
CENTROBANCA	» » 410	»	» 3.598.980.000
INTERBANCA	» » 1	»	» 21.600.000
EFIBANCA	» » 8	»	» 171.000.000
B.N.L. Mediocredito	» » 134	»	» 2.500.800.000
B.N.L. Coopercredito	» » 66	»	» 1.218.731.179
Mediocredito Piemonte	» » 137	»	» 1.462.770.000
» Trentino-Alto Adige	» » 146	»	» 1.512.500.000
» Lombardia	» » 385	»	» 6.792.000.000
» Marche	» » 53	»	» 355.900.000
» Lazio	» » 384	»	» 3.902.800.000
» Umbria	» » 217	»	» 1.408.850.000
» Toscana	» » 133	»	» 1.272.660.000
» Venezie	» » 91	»	» 935.800.000
» Emilia Romagna	» » 487	»	» 4.388.200.000
» Liguria	» » 71	»	» 790.500.000
» Friuli	» » 409	»	» 2.643.450.000
Totali	domande n. 6347	per	L. 51.037.301.179

Finanziamenti concessi per differenti settori commerciali.

Alimentari	domande n.	1956	per	L.	13.439.561.179
Abbigliamento	» »	1289	»	»	10.630.530.000
Mobili, elettrodomestici casalinghi	» »	182	»	»	2.128.860.000
Prodotti siderurgici e ferramenta	» »	136	»	»	2.126.500.000
Combustibili liquidi e solidi	» »	143	»	»	2.978.840.000
Automezzi e ricambi	» »	70	»	»	1.099.900.000
Sanitari	» »	75	»	»	655.390.000
Pubblici esercizi	» »	1049	»	»	8.165.830.000
Vari (Aziende non comprese nei settori precedenti ed aziende che commerciano in prodotti vari)	» »	1447	»	»	9.811.890.000
Totali	domande n.	6347	per	L.	51.037.301.179

Mi permetto in conclusione, anche sulla base assai convincente dei dati esposti, di raccomandare una sollecita approvazione del provvedimento di legge, per poter riprendere al più presto le operazioni di finanziamento e coprire le carenze che oggi si manifestano.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Merenda per la sua esauriente relazione. Se non vi sono obiezioni, data l'ora tarda, può rimanere stabilito che la discussione generale è rinviata alla prossima seduta, abbinando anche la proposta di legge n. 4436 dei colleghi Olmini ed altri.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Servello ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (199); Curti Aurelio e Agosta: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (328); Armato ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (439); Santi: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Servello, Cruciani, Dè Marzio, Calabrò, Grilli Antonio: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (199); Curti Aurelio e Agosta: « Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio » (328); Armato, Ceruti Carlo, Cavallari, Toros, Orlandi, Russo Vincenzo Mario, Pellicani, Averardi, Righetti, Ceccherini, Tanassi, Ariosto, Isgrò: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (539); Santi: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (788).

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta abbia approvato tutti gli articoli del testo unificato predisposto dal relatore Baldani Guerra, ad eccezione dell'articolo 9. Vorrei pregare l'onorevole relatore di fare il punto della situazione.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Nella precedente seduta la Commissione ha approvato tutti gli articoli nel testo unificato da me proposto, con alcuni emendamenti suggeriti dal Governo, lasciando in sospeso il solo articolo 9, intorno al quale è sorta una divergenza di opinioni, in quanto il Governo, attraverso il Sottosegretario Picardi, aveva sostenuto la incostituzionalità della sanzione indicata allo stesso articolo, mentre la Commissione – quasi all'unanimità – era dell'avviso che il testo dovesse invece prevedere una sanzione nei confronti dei contravventori della legge, cioè degli esercenti abusivi della professione di agente e rappresentante di commercio.

Ricordo alla Commissione che su questo articolo 9 era stato presentato un emendamento dal Governo e un'altro era stato proposto dal collega Curti Aurelio e dalla onorevole Bontade Margherita. È inoltre da tenere presente, sempre in rapporto a questo articolo, il parere della Commissione Giustizia, che, nel proporre la sanzione, ne indicava la misura in quella prevista dall'articolo 665 del Codice penale.

A questo punto la Commissione ha chiesto al Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia di voler intervenire a questa seduta, per sentire da lui la definizione della opinione del Governo in merito all'articolo 9 e al dibattuto argomento delle sanzioni.

CURTI AURELIO. Ritengo opportuno illustrare il mio emendamento prima dell'intervento del Sottosegretario Misasi.

L'ho presentato nella convinzione della costituzionalità di una eventuale sanzione verso i contravventori della legge, convinzione suffragata da motivi molto evidenti: che cioè c'è una libera scelta da parte del cittadino alla professione e che l'iscrizione nei ruoli è aperta a chiunque; la questione del divieto si pone perciò nel senso di impedire l'esercizio di una duplice professione. Pertanto, nella considerazione che già il Parlamento, per i mediatori, ha stabilito le sanzioni previste dall'articolo 665 del Codice penale; che la Commissione Giustizia aveva dato parere favorevole a questo principio; che l'emendamento proposto dal Sottosegretario Picardi era, a nostro avviso, insufficiente, in quanto la dichiarazione di invalidità dei contratti di agenzia e rappresentanza sarebbe pronunciata a distanza di anni dal sorgere di questi rapporti e, una volta dichiarati nulli, potrebbe essere ripristinata il giorno dopo attraverso nuovi contratti; in considerazione di tutto ciò, dicevo, abbiamo ritenuto che il testo proposto dalla Commissione Giustizia potesse essere preferito con la sola modifica della espressione iniziale del testo unificato che inizia con le parole: « I contravventori ». Ciò perché, dopo il primo e il secondo comma del testo unificato, nel termine contravventori vanno compresi anche gli eventuali mandanti.

Con il nostro emendamento, pertanto, si raccolgono nella misura massima le opinioni manifestate nella nostra Commissione e si tiene anche il debito conto del parere espresso dalla Commissione Giustizia.

OLMINI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dagli onorevoli Curti Aurelio e Bontade Margherita.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alle decisioni di questa onorevole Commissione, anche perché – lo confesso sinceramente – non ho avuto l'opportunità di approfondire bene questo problema, che è piuttosto delicato. Comunque gli uffici del Ministero della giustizia si sono dichiarati contrari alla introduzione di una sanzione penale, che essi ritengono in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione. Questa è la convinzione dell'ufficio legislativo del Ministero.

Debbo aggiungere che quanto detto dall'onorevole Curti Aurelio circa il precedente della legge sui mediatori, potrebbe, per analogia di materia, portare a certe riflessioni. D'altra parte ci troviamo di fronte ad un parere della Commissione Giustizia che, credo, avrà senz'altro valutato il rilievo costituzionale e che si è dichiarata, tuttavia, favorevole alla sanzione.

In questa situazione mi rimetto al giudizio della Commissione. Aggiungerò che gradirei, se la Commissione dovesse decidere per la sanzione, che si tratti di una sanzione minima.

PRESIDENTE. La ringrazio delle sue precisazioni, onorevole Sottosegretario. Pertanto ecco il quadro della situazione degli emendamento sull'articolo 9: oltre all'emendamento presentato dal Governo, del quale ho dato lettura nella precedente seduta, vi è il seguente emendamento, sostitutivo del terzo comma, presentato dai colleghi Curti Aurelio e Bontade Margherita, che è già stato illustrato e sul quale ha confluito anche il collega Olmini, ritirando il proprio: « I contravventori incorrono nelle sanzioni penali previste dall'articolo 665 del codice penale ».

CURTI AURELIO. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, sono disposto a ritirare il nostro emendamento, purché venga approvato il testo del Relatore.

ALESI. Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per la giustizia e tenendo presente che il testo proposto dalla IV Commissione è certamente peggiorativo rispetto a quello contenuto nel testo unitario, noi liberali voteremo l'articolo 9 in quest'ultimo testo.

PICCINELLI. L'articolo 665 del Codice penale prevede o l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 200 mila lire. Certo, il massimo della pena è un po' eccessivo, ma se consideriamo che di norma sarà applicata la pena dell'ammenda, non mi pare che la sanzione nel suo insieme sia eccessiva. Non mi oppongo comunque a che sia preferito il testo del Relatore.

BONTADE MARGHERITA. Per dichiarazione di voto, a titolo personale: ho rinunciato a far votare l'emendamento da me presentato, con cui intendevo meglio valorizzare la categoria, purché la legge passi; voterò perciò il testo del Relatore, dal quale emerge chiara la volontà della Commissione tutta di considerare questo provvedimento un primo passo di un cammino che il tempo, l'esperienza e

la nuova legislatura certamente dovranno continuare.

MERENDA. Anch'io dichiaro di votare a favore dell'articolo 9 nel testo del Relatore.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Essendosi manifestata questa unanimità della Commissione, è inutile porre in votazione l'emendamento del Governo. Lo ritiro, pertanto.

PRESIDENTE. Di fronte al ritiro di tutti gli emendamenti da parte di presentatori, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo unificato:

ART. 9.

« È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge, di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.

Sono vietati i contratti di agenzia o rappresentanza nei quali l'agente o rappresentante sia persona non iscritta al ruolo di cui alla presente legge.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 25 mila a lire 250 mila ».

(*È approvato*).

Gli articoli 10 e 11 sono già stati approvati nella precedente seduta. Non rimane pertanto che votare il testo unificato a scrutinio segreto, il che sarà fatto in fine seduta.

I colleghi Olmini, Alesi e Romualdi mi hanno chiesto di parlare per una dichiarazione di voto finale sul complesso della legge. Ne hanno facoltà.

OLMINI. In riferimento sia alla modifica della espressione « Albo » con il termine « ruolo », sia e soprattutto alla non approvazione di regole democratiche per la tenuta del ruolo provinciale e nazionale, mantengo le mie riserve sulla legge e mi auguro che la prossima legislatura possa riparare a questi difetti, soprattutto in riferimento alle elezioni delle Commissioni che dovrebbero gestire il ruolo.

Tuttavia, tenendo presente che un primo passo verso la istituzione di un Albo, oggi definito ruolo, è stato fatto, il nostro gruppo voterà a favore della legge.

ALESI. Il nostro gruppo era stato favorevole ad alcuni emendamenti migliorativi. Davanti alla posizione piuttosto rigida del Governo e pur di evitare un ritardo che sarebbe stato particolarmente dannoso per la categoria, voteremo a favore della legge.

ROMUALDI. La valutazione positiva del mio gruppo è data dal voto favorevole che darò fra poco alla legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Cetrullo; Dosi e Biaggi Nullo; Durand de la Penne; Storti ed altri; Cervone ed altri; Botta e De Marchi:

« Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (274-1003-1343-1399-1797-*B*):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Servello ed altri; Curti Aurelio e Agosta; Armato ed altri; Santi:

« Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (199-328-539-788):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amasio, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Bova, Brighenti, Cervone, Colleoni, Curti Aurelio, Dosi, Gelmini, Giolitti, Girardin, Longoni, Malfatti Francesco, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Olmini, Piccinelli, Romualdi, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO